

Codice DB0710

D.D. 17 gennaio 2013, n. 12

Comune di Antrona Schieranco (VCO). Alienazione di terreni, previa sdemanializzazione e mutamento d'uso, con conc.ne e costituzione di servitu' di passaggio, di altri terreni di uso civico alla Soc. ENEL Produzione S.p.a., con parziale conciliazione per possesso e uso pregresso, in virtu' di precedenti atti senza autorizzazione, degli stessi t.ni com.li. Autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a:

■ sdemanializzare le aree gravate da uso civico di complessivi mq. 875, distinte al NCT Fg. 53 - mappali 62 (parzialmente occupato per mq. 63 circa da ampliamento di fabbricato) -63-64-65-66 (parzialmente occupato per mq. 30,15 da ampliamento di fabbricato) -67 (parzialmente occupato per mq. 26,10 da ampliamento di fabbricato) -68 e 69, attualmente nel possesso esclusivo di fatto della Soc. ENEL Produzione S.p.a.;

■ effettuare la conciliazione con la Soc. ENEL Produzione S.p.a., per regolarizzare il possesso illegittimo delle aree di complessivi mq. 875 in argomento nonché l'uso illegittimo delle aree di complessivi mq. 280 parimenti oggetto d'istanza, derivante in parte da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell'Ente competente nonché trasferire con atto di vendita, libera da ogni vincolo di Uso Civico, la piena proprietà delle aree di complessivi mq. 875 illegittimamente occupate nonché rilasciare concessione, con costituzione di servitù di passaggio a favore della medesima parte privata, per consentire la prosecuzione dell'utilizzo del sentiero pedonale di complessivi mq. 280 sino all'anno 2029, dietro versamento al Comune, in via transattiva, della somma stimata, approvata con la precitata D.G.C. n. 57/2012 e ritenuta congrua dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, in complessivi €. 30.971,53 (€. 9.582,70 più €. 1.533,29 più €. 18.357,50 più €. 1.498,04), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

■ di subordinare la stipula degli atti di conciliazione/alienazione e conciliazione/concessione con servitù in argomento, al versamento al Comune dell'importo su indicato in complessivi €. 30.971,53, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

■ di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

l'area di complessivi mq. 280, distinta al NCT come parte del mapp. 61 del Fg. 53, inerente la concessione con costituzione di servitù di passaggio per l'uso del sentiero pedonale, rimane gravata da uso civico e, pertanto, sottoposta alla normativa vigente in materia inoltre, anche durante la concessione con gli eventuali rinnovi, detto sentiero non sarà in uso esclusivo ma dovrà rimanere di

uso pubblico, con manutenzione a carico del Concessionario in misura non inferiore al cinquanta per cento dei costi necessari. Eventuali danni ambientali saranno totalmente a carico del medesimo Concessionario;

il Comune di Antrona Schieranco (VCO) procederà alla variazione delle intestazioni catastali, alienando formalmente alla Soc. ENEL Produzione S.p.a., senza ulteriori transazioni economiche, i terreni comunali ex-uso civico distinti al NCT Fg. 53 – mappali 3-4-5-6-7-10, per complessivi mq. 230, adiacenti e/o interclusi nei terreni di uso civico su indicati e oggetto del presente provvedimento, in ottemperanza ai disposti di cui all'Ordinanza Commissariale n. 617/06.08.1936 di cui alla premessa;

la Soc. ENEL Produzione S.p.a., dovrà sottoscrivere un nuovo verbale di conciliazione stragiudiziale, con alienazione (mq. 875) e concessione/servitù (mq. 280) con il Comune di Antrona Schieranco (VCO) inerente la questione in argomento per un importo pari, al netto dei benefici di legge, a complessivi €. 30.971,53 rinunciando, nei confronti del Comune stesso e dei dante causa, a ogni azione di danni che a qualunque titolo potrebbe competergli in ordine alle questioni oggetto del presente atto;

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi gli eventuali conguagli, per la parte economica, secondo legge;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Ufficio del Territorio competente, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà destinare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarle nel rispetto della legislazione vigente in materia;

il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di vendita, con conciliazione e concessione, con costituzione di servitù di passaggio che verranno stipulati con la parte privata relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione. Il Comune dovrà, altresì, inviare tutti gli atti inerenti le rettifiche catastali riguardanti i terreni comunali ex-uso civico distinti al NCT Fg. 53 – mappali 3-4-5-6-7-10, per complessivi mq. 230, adiacenti e/o interclusi nei terreni di uso civico oggetto del presente provvedimento, in ottemperanza ai disposti di cui all'Ordinanza Commissariale n. 617/06.08.1936;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata acquirente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta